

Comune di Ascoli Piceno

Times New Roman 9 Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista



COMUNE DI ASCOLI PICENO

“medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 4 marzo 2011 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 22/03/2011 al 6/04/2011 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 11/04/2011 al 26/04/2011.

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Modalità di svolgimento dell'attività	pag. 4
Art. 3	Regime autorizzatorio	pag. 4
Art. 4	Responsabile Tecnico	pag. 5
Art. 5	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	pag. 5
Art. 6	Idoneità igienico-sanitaria delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	pag. 6
Art. 7	Utilizzo di lampade abbronzanti	pag. 8
Art.8	Attività di tatuaggio e piercing	pag. 9
Art. 9	Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe, degli avvisi dell'autorità sanitaria	pag. 9
Art. 10	Calendario - Orario di apertura e chiusura degli esercizi	pag. 10
Art. 11	Vigilanza	pag. 10
Art. 12	Sanzioni	pag. 10
Art. 13	Disposizioni transitorie e finali	pag. 10
Art. 14	Norma di rinvio	pag. 11

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Acconciatore così come definita dalla L. 174 del 17/08/2005 (disciplina dell'attività di acconciatore) e l'attività di Estetista così come definita dalla L. 4/01/90, n. 1 nel rispetto della L. 174/2005 e della L.R. 20/11/2007, n. 17 (Disciplina dell'Attività di Acconciatore ed Estetista).
2. Nell'attività di acconciatore sono ricompresi i trattamenti tricologici complementari consentiti che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.
3. Nell'ambito dell'attività di estetista, sono ricomprese le seguenti attività, così come di seguito meglio definite:

Centro abbronzatura o solarium: attività inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, con la presenza di estetista qualificato.

Attività di ginnastica estetica e massaggio corpo a scopo estetico: attività finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo.

Disegno epidermico o trucco semipermanente: attività inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, **per uso estetico**, di cui all'elenco dell'allegato A alla legge n° 1 del 04.01.1990 e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n°713 del 11/10/1986 e successiva modificazione legge n°39 del 1.03.2002.

Trattamenti effettuati tramite l'uso dell'acqua e del vapore sauna, bagno turco idromassaggio.

Attività di onicotecnico: attività svolta in forma esclusiva, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decolorazione.

Tatuaggio, l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo sulla pelle.

Piercing, l'attività inerente l'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma in varie zone del corpo.

4. Sono escluse dall'attività di estetista:
 - a) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, ovvero prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali disciplinati dalla L.R. 20/2000 (es. fisioterapista, dermoestetica etc.). E' vietata la redazione e prescrizione di diete. Tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.
 - b) Attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali.
 - c) Le attività motorie, quali quelle di ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. n°47/1997 e suc.Regolamento n°14/2005.

ART. 2
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività di estetista e di acconciatore possono essere svolte nelle seguenti forme:
 - a) presso un esercizio aperto al pubblico avente i requisiti igienico-sanitari e di destinazione d'uso previsti dalle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica;
 - b) presso il domicilio dell' esercente in locali identificati catastalmente come civile abitazione, distinti e separati dai locali utilizzati come abitazione, pur con essi comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico, opportunamente disimpegnato, ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio. I locali adibiti a tale attività non possono avere una superficie eccedente mq. 27,00 e devono avere un accesso indipendente. Non è richiesto il cambio di destinazione d'uso dei locali né l'individuazione di una nuova unità immobiliare;
 - c) presso altra sede in cui il cliente si trova per motivi di cura e/o di lavoro etc. Tale attività può essere esercitata solo da chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per la specifica attività e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6, comma 12, del presente regolamento.
2. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.

ART. 3
REGIME AUTORIZZATORIO

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetto alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA), da inoltrarsi al Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.17/2007.
2. Nel caso di attività di cui all'art. 2, comma 1, lett.c), la SCIA è richiesta per l'esercente che risiede o svolge l'attività nel Comune di Ascoli Piceno.
3. La SCIA deve contenere tutte le autocertificazioni ed asseverazioni relative alla sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio dell'attività sia per quanto riguarda i requisiti soggettivi, morali e professionali, che i requisiti attinenti la conformità edilizio- urbanistica del locale sede dell'attività e l'idoneità igienico sanitaria del locale medesimo e delle attrezzature utilizzate. Relativamente ai requisiti del locale, la SCIA deve essere corredata da asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia edilizio-urbanistica ed igienico sanitaria. All'asseverazione devono essere allegati in triplice copia:
 - a) apposita piantina planimetrica quotata, del locale o dei locali componenti l'esercizio, datata e sottoscritta dal dichiarante e dal tecnico abilitato, in scala 1:100, indicanti, tra l'altro, analiticamente l'utilizzazione degli spazi a disposizione, le loro superfici, le loro altezze, la superficie finestrata;
 - b) relazione tecnica relativa allo stato del locale o dei locali, alle attrezzature e suppellettili installate o da installare, al numero dei posti di lavoro, ai procedimenti tecnici, al sistema di ventilazione, al rifornimento idrico e allo smaltimento delle acque usate e di rifiuto. Nella relazione devono essere

riportati i dati catastali identificativi del locale sede dell'attività nonché gli estremi identificativi dell'ultimo titolo edilizio concernente interventi effettuati nel locale in questione. Dovranno essere altresì indicati specificamente i metodi di sanificazione ambientale dei locali, nonché i sistemi di decontaminazione/disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature nonché macchinari utilizzati;

- c) Relazione descrittiva dettagliata delle tipologie di attività che si intendono intraprendere nella sede dell'esercizio;
 - d) elenco dei macchinari e delle attrezzature impiegati e relative conformità CEE;
 - e) conformità impiantistiche relative all'impianto elettrico e termoidraulico ed allo sterilizzatore a caldo o autoclave.
4. L'asseverazione del tecnico di cui al comma 3 non è richiesta nel caso di attività di cui all'art. 2, comma 1, lett.c) del presente regolamento.
 5. La SCIA è necessaria altresì nei casi di trasferimento di sede, modifiche dei locali in cui viene esercitata l'attività o subingresso per trasferimento dell'azienda, in gestione o proprietà. In quest'ultimo caso, la SCIA va presentata entro 30 (trenta) giorni dall'atto che dà titolo al trasferimento e deve essere corredata da apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito professionale da parte del subentrante. Nel caso di subingresso senza modifiche dello stato del locale e delle attrezzature utilizzate, l'asseverazione di cui al comma 3 ed i relativi allegati sono sostituiti da apposita autocertificazione attestante l'immutato stato del locale e delle attrezzature già installate.
 6. La cessazione dell'attività è comunicata al Comune entro 30 (trenta) giorni.

ART. 4

RESPONSABILE TECNICO

1. Per ogni sede dell'impresa ove viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica o di acconciatore o attività assimilate.

ART. 5

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività:
 - a. acconciatori ed estetisti: mq 15 per due posti di lavoro, mq 5 in più per ogni posto di lavoro oltre il secondo. Per le zone A (Centro) come identificate nel Piano Regolatore Generale vigente, le superfici minime sono ridotte del 25%. Per l'esercizio dell'attività di acconciatore è necessaria la dotazione d'idonea zona di attesa. Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b. "cabine": mq 5. Si definisce "cabina" l'ambiente ricavato, anche attraverso elementi di arredo, all'interno degli esercizi per l'attività di acconciatore nei quali vengono svolte esclusivamente le attività di manicure, pedicure estetico.

2. Per l'esercizio dell'attività di estetista, fatta eccezione per quanto incluso nella definizione di "cabina" anche se essa viene svolta presso il domicilio dell'esercente, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
3. Nel calcolo delle superfici minime non vanno computate le superfici dei locali accessori (servizio igienici, ripostigli, spogliatoi).
4. Il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dichiarato, in sede di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, mediante l'asseverazione del tecnico abilitato di cui all'art.3, comma 3 del presente regolamento.

ART. 6

IDONEITA' IGIENICO - SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE E CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, fatte salve le specifiche deroghe previste dal Regolamento Edilizio Comunale, devono avere un'altezza non inferiore a:
 2. ml. 3,00 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento nel caso di immobili di cui al precedente articolo 2 comma primo lettera a)
 3. ml. 2,70 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento nel caso di immobili di cui al precedente articolo 2 comma primo lettera b);
4. Le porte a vetri e le finestre dell'esercizio devono essere tutte dotate di apertura a wasistas o sistemi alternativi, onde assicurare comunque il ricambio naturale dell'aria ambiente. L'altezza delle pareti di separazione dei box all'interno dell'attività di estetica deve essere non superiore ai 2.20 mt.
5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti devono essere lavabili e disinfettabili. I suddetti locali debbono essere dotati anche di bagno ed antibagno. I raccordi parete/pavimento (battiscopa) dovranno avere gli spigoli arrotondati per consentire una più efficace pulizia.
6. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di idoneo scarico collegato con la pubblica fognatura.
7. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento con più di quattro posti di lavoro devono avere un sistema meccanico di ricambio d'aria costituito da una o più canalizzazioni aspiranti con sezione, sviluppo lineare complessivo, bocchette di aspirazione, turbo estrattore adeguati alla cubatura del locale o dei locali, si da assicurati 2 ricambi orari. Qualora vengono usati solventi volatili ed infiammabili, tale sistema è obbligatorio in ogni caso, indipendentemente dal numero dei posti di lavoro.
8. Tutti gli esercizi della tipologia di cui al precedente articolo 2 comma primo lettere a) e b) dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di ripostigli aventi una superficie complessiva pari ad almeno il 20% della superficie totale dell'esercizio, per gli esercizi aventi una superficie complessiva fino a 20 mq., e ad almeno il 15% per gli esercizi aventi una superficie complessiva superiore a 20 mq. In tali esercizi devono essere presenti contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata ed un armadio chiuso per contenere quella pulita, nonché una pattumiera con chiusura a pedale, lavabile e disinfettabile, per la raccolta delle immondizie; i contenitori della biancheria sporca e la pattumiera devono essere tenuti nel ripostiglio. Nel ripostiglio si dovrà prevedere la presenza di un lavabo con idonei piani di appoggio per le vaschette dove per immersione con disinfettanti chimici si farà la decontaminazione biologica della strumentazione.

9. Dovrà essere altresì presente attrezzatura per la sterilizzazione con il calore, Stufa a secco (170° per 120 minuti o 180° per 60 minuti) o autoclave (1 atmosfera a 121°C per 20 minuti).
10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. I sedili devono essere rivestiti in materiale lavabile.
11. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere ricambiata ad ogni utilizzo, di rasoi, di forbici, pennelli e accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
12. Nell'esercizio delle attività di cui all'art.2, lett. a), b) e c) del presente regolamento è obbligatorio attenersi al rispetto delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente.
 - b) Tutti gli strumenti occorrenti per l'esercizio delle attività (forbici, spazzole, pettini, bigodini, mollette, elettrodi, pinzette ,tronchesi ecc) non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta pulizia, disinfezione e sterilizzazione, devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo l'utilizzo devono essere:
 - Accuratamente lavati e puliti al fine di rimuovere eventuali residui organici, usando idoneo detergente.
 - Una volta detersi, devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (es. a basi di ammonio quaternario e di cloro derivati), lasciandoli in immersione per il tempo indicato dalle schede tecniche del prodotto utilizzato.
 - Per gli strumenti metallici e comunque resistenti al calore si farà la sterilizzazione con il calore, Stufa a secco (170° per 120 minuti o 180° per 60 minuti) o autoclave (1 atmosfera a 121°C per 20 minuti).
 - Qualora gli strumenti siano termolabili, si procederà all'utilizzo della glutaraldeide al 2% o similare (acido per acetico all'1%) seguendo le indicazioni sottoelencate:
 - versare la soluzione in un contenitore non metallico con coperchio;
 - immergere gli strumenti precedentemente detersi nella soluzione per 20 minuti;
 - prelevare lo strumento con apposite pinze;
 - sciacquare lo strumento sotto acqua corrente;
 - asciugare/imbustare/sigillare lo strumento,
 - riporre lo strumento in contenitore pulito chiuso.
 - c) L'involucro di confezionamento degli strumenti monouso e di quelli sterilizzati deve essere aperto esclusivamente in presenza del cliente.
 - d) La preparazione delle tinte deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5mt/sec alla cappa.
 - e) Per lo smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento vanno osservate le seguenti regole: i tamponi di garza, il cotone idrofilo, carta monouso utilizzata per asciugare sangue dovranno essere raccolti ed allontanati in sacchi impermeabili. Gli aghi, i taglienti e gli altri piccoli strumenti monouso vanno raccolti in appositi contenitori rigidi a perdere e mai nel comune cestino dei rifiuti ed eliminati come "rifiuti speciali" secondo le vigenti normative.

- f) I rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso devono essere immersi nell'alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante.
 - g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata.
 - h) La rasatura della barba potrà essere effettuata esclusivamente con lame del tipo non riutilizzabile, il rasoio non monouso dovrà essere sterilizzato dopo l'utilizzo. Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione disinfettante adatta alla cute.
 - i) Va vietato l'uso di talco e prodotti simili in polvere.
 - j) Nel caso di diatermocoagulazione si useranno per ogni cliente aghi non riutilizzabili.
 - k) Qualora siano presenti vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, essi dovranno essere dopo ogni uso, lavati e disinfettati utilizzando idonei detergenti e prodotti disinfettanti (Ipoclorito di sodio, ammoni quaternari in soluzione acquosa, alcool etilico denaturato).
 - l) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia.
 - m) Durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme;
 - n) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza.
 - o) Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
 - p) Il titolare dell'attività è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività medesima.
13. Le modalità di esercizio dell'attività di estetista/acconciatore, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sono oggetto di un percorso formativo da effettuarsi presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASUR, con relativi aggiornamenti periodici, in base ai criteri che verranno stabiliti dalla ASUR di concerto con le associazioni di categoria.
14. Il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui al presente articolo deve essere dichiarato in sede di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, mediante asseverazione di tecnico abilitato.
15. L'asseverazione del tecnico abilitato, relativamente al rispetto dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature, può essere sostituita – in sede di presentazione della SCIA - dalla dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria da richiedersi preventivamente e direttamente, a cura dell'interessato, al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria n.13. Alla richiesta suddetta va allegata la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) e) dell' art. 3, comma 3, del presente regolamento.

ART. 7 UTILIZZO DI LAMPADE ABBRONZANTI

1. Le lampade abbronzanti devono essere conformi alle norme tecniche CEI- EN – 60335-2-27. Ogni apparecchio deve riportare la marcatura del tipo UV e deve essere munito di manuale d'uso riportante i valori di irradiazione UVA e UVB, tabella di esposizione per tipo di UV.

2. Durante l'utilizzo delle apparecchiature di cui sopra, persiste l'obbligatorietà dell'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI: occhiali in grado di filtrare adeguatamente la radiazione UV conformemente alle norme UNI EN 170:1993 e UNI EN 166:1997 e recare la marcatura CE) che dovranno essere sempre in numero adeguato agli utenti che si sottopongono ai trattamenti, di tipo monouso o riutilizzabili previa pulizia, sanificazione. Qualora un DPI sia manomesso o non integro dovrà essere immediatamente sostituito.
3. Le apparecchiature saranno mantenute in buone condizioni di igiene e pulizia, con uso obbligatorio di lenzuolini monouso su superfici di contatto cute.
4. Per ciascun soggetto deve essere acquisito il consenso informato e deve essere compilata la scheda personale per registrare i trattamenti effettuati.
5. I clienti prima dell'esposizione dovranno essere informati dei rischi connessi.
6. Gli operatori hanno la responsabilità di fornire ai clienti informazione e istruzione sull'utilizzo sicuro delle apparecchiature abbronzanti.
7. Le apparecchiature impiegate per abbronzatura devono rispettare i requisiti delle norme IEC ed essere di tipo 1, 2 o 3, secondo la classificazione definita nelle norme stesse sulla base del tipo di radiazione ultravioletta emessa.
8. Non è ammesso l'utilizzo di apparecchiature UV di tipo 4, per cui esistono controindicazioni valutabili esclusivamente da personale medico.
9. L'uso delle apparecchiature dovrà avvenire previa eliminazione di qualsiasi prodotto cosmetico con divieto di fornire oli o creme abbronzanti.
10. Deve essere rispettata la tabella di esposizione.
11. Deve essere tenuto un registro di apparecchio, riportante le ore mensili di utilizzo e tutti gli interventi di manutenzione (compreso il cambio lampade), eseguiti da personale abilitato dalle ditte fornitrici delle macchine.

ART. 8

ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

1. Per svolgere l'attività di tatuaggio e di piercing, oltre al possesso dei requisiti professionali previsti per l'attività di estetista, è richiesta la frequenza di un percorso formativo obbligatorio presso l'ASUR secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8/156 del 05.02.1998, della Circolare del Ministero della Sanità 2.8.633 del 16.07.1998.
2. E' fatto d'obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Se trattasi di minorenni occorre il consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
3. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

ART. 9

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
 - a. le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica;
 - b. gli orari di apertura dell'esercizio.

ART. 10

CALENDARIO - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista sono adottati con ordinanza del Sindaco, su parere delle organizzazioni di categoria.
2. Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
3. Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

ART. 11

VIGILANZA

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 2.

ART. 12

SANZIONI

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 17/2007. Purché il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui siano stabilite pene speciali da leggi statali o regionali, l'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. E' prevista l'ordinanza di cessazione immediata dell'attività nei seguenti casi:
 - a) accertata carenza dei requisiti igienico-sanitari;
 - b) accertato esercizio abusivo dell'attività senza la regolare acquisizione dei titoli autorizzatori previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non conformi ai requisiti strutturali dei locali da questo previsti, è concessa la deroga per la continuazione dell'attività fino alla cessazione dell'attività medesima da parte dell'attuale titolare.

ART. 14
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento alla L.1/90, alla L. 174/2005 ed alla L.R. 20/11/2007, n. 17.